



CITTÀ  
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Polizia Locale e Protezione Civile	N. proposta 45
	Data 26/03/2026

## *Città di Andria (BT)*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE, PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEGLI AVVOCATI CLAUDIO RUGGIERO E DOMENICO PEZZOLLA VS/COMUNE DI ANDRIA A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO (RIF. GIUDIZIO N. 3758/2022 R.G. DEL TRIBUNALE DI TRANI E APPELLO N. 710/2024 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI) - APPROVAZIONE E DETERMINAZIONI.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:  
\_\_\_\_\_
  
- La deliberazione diviene esecutiva
  - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
  
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
  
- Assenti: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

## Premesso che:

- Il Regolamento unico di organizzazione e disciplina dell'Avvocatura Civica, all'articolo 18, comma 1, rubricato “*Debiti Fuori bilancio*”, afferma *expressis verbis* “*Qualora il Comune di Andria sia destinatario di sentenze/titoli, anche provvisoriamente esecutive/i, che lo vedano soccombente, la procedura di riconoscimento del debito ed il conseguente pagamento, comprensivo di ogni onere accessorio (interessi passivi, spese legali, tassa di registrazione, etc.) dovrà concludersi a cura dell'Avvocatura, che provvederà, con il supporto istruttorio del Dirigente competente per materia, tenuto ad esprimere, congiuntamente con l'Avvocato Responsabile, parere di regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, a redigere la proposta di delibera di riconoscimento del debito da sottoporre al Consiglio Comunale*”;
- con nota del Servizio Autonomo Avvocatura, prot. 24543/2022 del 15/03/2022, è stato evidenziato che è attribuibile al Responsabile dell'Ufficio, cui appartiene per materia il debito, la competenza gestionale nella istruttoria del procedimento relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, così come argomentato dalla sentenza n. 252/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia;

## Dato atto che:

- L'Avvocato Claudio RUGGIERO, con studio in Latiano (Br), alla via Manzoni civico n.° 5, riceveva formale incarico professionale dal Comune di Andria in virtù delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.° 115 del 22.04.2011 e n.° 278 del 14.10.2011, aventi ad oggetto la costituzione in giudizio e la nomina di difensore dell'Ente nei ricorsi avverso i verbali di contestazione *ex art.* 146, comma 3, C.d.S. (*rectius*: attraversamento di intersezione con semaforo indicante luce rossa), elevati mediante sistemi di rilevamento automatico denominati “TRAFFIPHOT III SR” e “PHOTORED F 17”, installati nel territorio comunale;
- In termini più significativi, la mentovata prestazione professionale era conferente agli atti di rinegoziazione contrattuale, *ex* Determinazioni Dirigenziali n.° 2330 del 18.10.2010<sup>1</sup> e n.° 2497 del 29.06.2011<sup>2</sup>, rispettivamente integrativi dei contratti Rep. 7924/2007 e Rep. 9148/2010. Tali provvedimenti avevano ad oggetto la rinegoziazione delle clausole relative ai corrispettivi e alle prestazioni in favore della società appaltatrice (originariamente P.A. Global Service S.a.s., poi Global Service S.r.l. e infine *Traffic Security Engineering S.r.l.*), con specifico riferimento al servizio di noleggio, posa e gestione dei sistemi fissi di rilevamento automatico delle infrazioni *ex art.* 146, comma 3, C.d.S., il cui adempimento (comprensivo della difesa legale) era contrattualmente posto a carico dell'Appaltatore pro tempore;
- Sotto il profilo negoziale, la Determinazione Dirigenziale n.° 2330 del 18.10.2010 – avente valore di atto a contrarre - stabiliva *expressis verbis* “ ... *omissis* ...*Per quanto riguarda le prestazioni che l'appaltatore deve eseguire in favore dell'Appaltante, restano ferme ed invariate quelle previste contrattualmente a cui va aggiunto un servizio di gestione completa dei ricorsi avanzati presso l'Ufficio del Giudice di Pace da parte dei sanzionati, che preveda anche il patrocinio nelle udienze attraverso una convenzione con uno studio legale di sua scelta*<sup>3</sup> e l'accollo delle

<sup>1</sup> Come da clausola contrattuale rinegoziata e statuita con Determinazione Dirigenziale n. 2330 del 18.10.2010, intitolata “*Rinegoziazione delle clausole contrattuali in punto di corrispettivi e prestazioni in favore della P.A. Global Service s.r.l., con sede a Mesagne in via Musciacchi n. 22 derivante dai n.° 4 (quattro) complessi di strumenti fissi di rilevazione di violazioni all'art. 146 del Nuovo Codice della Strada (“Violazione della segnaletica stradale – Proseguimento della marcia in presenza di divieto imposto dalla segnaletica semaforica”)*”;

<sup>2</sup> Come da clausola contrattuale rinegoziata e statuita con Determinazione Dirigenziale n. 2497 del 29.06.2011, intitolata “*Rinegoziazione delle clausole contrattuali in punto di corrispettivi e prestazioni in favore del R.T.I. tra Diamond Road s.r.l., con sede legale in Caserta alla via Ferrarecche Pal ETA n. 191 (capogruppo – Mandataria) e la P.A. Global Service s.r.l., con sede a Mesagne in via Musciacchi n. 22 derivante dai n.° 10 (dieci) complessi di strumenti fissi di rilevazione di violazioni all'art. 146 del Nuovo Codice della Strada (“Violazione della segnaletica stradale – Proseguimento della marcia in presenza di divieto imposto dalla segnaletica semaforica”)*”;

<sup>3</sup> Con nota fax del 08.11.2010 la P.A. Global Service srl comunicava al Comune di Andria che il legale scelto per il patrocinio era l'Avv.

*eventuali spese di soccombenza*". Ed ancora *"All'uopo si specifica che: su richiesta della Ditta che in gestione i ricorsi, il Comando di PM dovrà procedere all'annullamento in endotutela di quelle sanzioni che sono state impugnate per manifesto errore e/o omissione motivo di annullamento ex lege dell'atto amministrativo; sarà di esclusiva competenza dell'appaltatore decidere di proseguire nei successivi gradi di giudizio; eventuali vittorie di spese e di onorari saranno di esclusiva pertinenza dell'appaltatore"*;

- Allo stesso modo, la Determinazione Dirigenziale n.° 2497 del 29.06.2011 - avente valore di atto a contrarre - stabiliva *expressis verbis* " ... *omissis* ...*Per quanto riguarda le prestazioni che l'appaltatore deve eseguire in favore dell'Appaltante, restano ferme ed invariate quelle previste contrattualmente a cui va aggiunto un servizio di gestione completa dei ricorsi avanzati presso l'Ufficio del Giudice di Pace da parte dei sanzionati, che preveda anche il patrocinio nelle udienze attraverso una convenzione con uno studio legale di sua scelta<sup>4</sup> e l'accollo delle eventuali spese di soccombenza*". Ed ancora *"All'uopo si specifica che: su richiesta della Ditta che in gestione i ricorsi, il Comando di PM dovrà procedere all'annullamento in endotutela di quelle sanzioni che sono state impugnate per manifesto errore e/o omissione motivo di annullamento ex lege dell'atto amministrativo; sarà di esclusiva competenza dell'appaltatore decidere di proseguire nei successivi gradi di giudizio; eventuali vittorie di spese e di onorari saranno di esclusiva pertinenza dell'appaltatore"*;
- Alla stregua delle tracciate coordinate fattuali, in data 22.04.2011, con Delibera n.° 115/2011, intitolata *"Ricorsi avverso verbali di violazioni amministrative per le violazioni per passaggio con il rosso ad intersezioni semaforizzate di cui all'art. 146, comma 3, del Cds. Costituzione in giudizio e nomina difensore del Comune"* la Giunta Comunale deliberava di *"... omissis ... Opporsi, per i motivi espressi in narrativa, a tutti i ricorsi aventi ad oggetto i verbali del C.d.S. relativi agli accertamenti rilevati dalle quattro apparecchiature "TRAFFIPHOT III SR che saranno presentati al Giudice di Pace di Andria.", installate nella città di Andria"* Ed ancora *"... omissis ... dare atto che il patrocinio sarà assolto dall'Avv. RUGGIERO Claudio del Foro di Brindisi, con Studio Legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni n. 5, anche negli eventuali e successivi gradi di giudizio, nonché negli eventuali e successivi giudizi di esecuzione, impugnazione ed opposizione, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri Avvocati, previo conferimento ad litem"*;
- Simmetricamente, con Delibera n.° 278/2011, intitolata *"Ricorsi avverso verbali di violazioni amministrative per le violazioni per passaggio con il rosso ad intersezioni semaforizzate di cui all'art. 146, comma 3, del Cds."* la Giunta Comunale deliberava di *"... omissis ... Opporsi, per i motivi espressi in narrativa, a tutti i ricorsi aventi ad oggetto i verbali del C.d.S. relativi agli accertamenti rilevati dalle quattro apparecchiature "PHOTORED F 17A", installate nella città di Andria che saranno presentati al Giudice di Pace di Andria."* Ed ancora *"... omissis ... dare atto che il patrocinio sarà assolto dall'Avv. RUGGIERO Claudio del Foro di Brindisi, con Studio Legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni n. 5, P.Iva 01544500745, anche negli eventuali e successivi gradi di giudizio, nonché negli eventuali e successivi giudizi di esecuzione, impugnazione ed opposizione, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri Avvocati, previo conferimento ad litem"*;
- In esecuzione del mandato difensivo conferito, a decorrere dal mese di maggio 2011, l'Avv. Claudio RUGGIERO provvedeva alla rituale costituzione in giudizio e al patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale di Andria, avvalendosi, per le attività di rito, della collaborazione dell'Avv. Rosanna BUONGIORNO quale domiciliataria. L'attività professionale interessava complessivi n.° 423 procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa *ex lege* n. 689/1981 e art. 204-bis e ss. C.d.S., tutti incardinati dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Andria;
- In data 03.06.2013, il rapporto professionale *de quo* si risolveva per intervenuta rinuncia al mandato

---

Ruggiero Claudio del Foro di Brindisi, con studio legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni;

<sup>4</sup> Con nota pec del 05.05.2011 la Traffic Security Engineering Srl (*rectius* TSE Srl), a seguito di acquisizione del ramo d'azienda della P.A Global Service srl, comunicava al Comune di Andria che il legale scelto per il patrocinio era l'Avv. Ruggiero Claudio del Foro di Brindisi, con studio legale in Latiano (Br) alla via Alessandro Manzoni;

difensivo da parte dell'Avv. Claudio RUGGIERO. Tale determinazione si rendeva necessaria a causa della grave *impasse* gestionale e contrattuale insorta tra il Comune di Andria e il Soggetto Appaltatore *pro tempore*;

- In data 06.10.2014, con nota prot. 78331/2014, intitolata “*Incarico professionale rinveniente dalle deliberazioni della Giunta Municipale nn. 115/2011 – 278/2011 e consequenziali provvedimenti amministrativi.*” l'Avvocato Claudio RUGGIERO comunicava all'Amministrazione comune che “... *omissis ... venuto meno l'incarico forense di patrocinio innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice del gravame di Andria, persistendo l'inadempimento reiterato dei sodalizi sociali (in primis della Srl PA Global Service, per poi finire alla Srl TSE), quali persone giuridiche aggiudicatarie delle diverse convenzioni di appalto, ed al fine di tutelare la propria sfera giuridico – economica, ho provveduto ad inoltrare presso il competente Ordine Professionale istanza di parer di congruità. Il COA di Brindisi, in ottemperanza ed in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, ha provveduto ad inoltrare le relative doglianze alla Srl Tse per le controdeduzioni; quest'ultima, apoditticamente, ha dato riscontro argomentando come il dedotto diritto di credito inerente le maturate competenze professionali gravi esclusivamente in capo all'Ente municipale. Ergo si argomenta “... comportando per il Comune di Andria tenutezza alla corresponsione degli onorari, delle competenze e della spese dell'Avv. Claudio RUGGIERO con diritto per l'Ente di poterli ripetere alla Srl Tse”. Alla stregua di quanto innanzi Vi invito a prendere debita e formale nota di quanto sopra espresso e della imminente instauranda controversia, al fine della predisposizione di qualsivoglia atto negoziale ed amministrativo, non ultimo di accensione della relativa polizza fideiussoria”;*

#### **Considerato che:**

- La congruità delle spettanze, previa istanza del professionista data 19.03.2014 (iscritta al n.° 41/14 reg. pareri), veniva asseverata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- Il summenzionato COA, infatti, con deliberazione assunta in adunanza del 03.02.2015, esprimeva parere favorevole alla liquidazione dei compensi, parametrando gli stessi ai minimi tariffari in ragione della serialità e della natura ripetitiva delle questioni trattate, secondo il seguente dettaglio analitico:
  - o Per n. 198 giudizi (ex D.M. 127/2004): l'importo di € 55,00 pro capite, per un totale di € 10.890,00;
  - o Per n. 225 giudizi (ex D.M. 140/2012): l'importo di € 300,00 pro capite, per un totale di € 67.500,00;
- L'imponibile complessivo per onorari e compensi ammontava, a € 78.390,00, cui veniva aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 12,50% ex D.M. 127/2004), per un totale parziale di € 88.188,75, oltre spese documentate, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- In data 19.02.2015, il liquidatore e legale rappresentante della TFE Srl, in liquidazione, cedeva la piena proprietà del predetto ramo di azienda alla Penta Signal Srl, con sede in Caserta (Ce), via Volta n.° 35;
- L'articolo 4 del mentovato contratto di cessione, rubricato “*Sorte dei rapporti giuridici pendenti*”, statuiva testualmente “*Restano esclusi dalla presente cessione tutti i debiti e crediti della cedente che restano a carico ed a favore di quest'ultima rispettivamente, con eccezione dei crediti derivanti dallo svolgimento di lavori in corso di esecuzione indicati nell'elenco che, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “C” ... omissis ..*”;
- Per l'effetto di tale pattuizione, la posizione debitoria nei confronti dell'Avv. RUGGIERO rimaneva in capo alla cedente T.F.E. S.r.l.;
- Successivamente, in data 31.12.2015, la società T.F.E. S.r.l. veniva definitivamente estinta per cessazione a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese;
- In data 15.04.2022, l'Avv. Claudio RUGGIERO, con il patrocinio dell'Avv. Domenico PEZZOLLA, incardinava formale ricorso per Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani. Con tale iniziativa monitoria, veniva richiesto di ingiungere al Comune di Andria il pagamento

della somma di € 92.144,12 (determinata sulla base dell'imponibile di € 88.188,75 oltre accessori di legge), oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo. Contestualmente, la difesa del ricorrente formulava istanza per la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., unitamente alla rifusione delle spese e competenze della procedura;

- Il Tribunale Ordinario di Trani, con Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 del 12.06.2022 (R.G. 1884/2022), accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e rilevata la natura certa, liquida ed esigibile del credito vantato, ingiungeva al Comune di Andria di pagare alla parte ricorrente, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 92.144,12, oltre agli interessi come da domanda. Il medesimo provvedimento, pur escludendo in quella fase i presupposti per la provvisoria esecutività, liquidava le spese della procedura monitoria in € 2.135,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione nel termine perentorio di 40 giorni, il Decreto sarebbe divenuto definitivamente esecutivo;
- In data 15.06.2022, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, in qualità di procuratore antistatario, provvedeva alla regolare notifica al Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, della copia autentica del Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 (R.G. 1884/2022). La notifica, perfezionatasi mediante l'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente, determinava la decorrenza del termine perentorio di quaranta giorni per l'adempimento spontaneo o per l'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.;
- In data 16.06.2022, il provvedimento monitorio veniva acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 52998/2022. Successivamente, con atto di citazione notificato in data 26.07.2022, il Comune di Andria proponeva formale opposizione avverso il predetto decreto, instando per la sua integrale revoca. Nel costituito giudizio di merito, l'Avv. Claudio RUGGIERO depositava comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2022, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, attesa la violazione del termine perentorio di legge. In tale sede, il convenuto opposto richiedeva la concessione della provvisoria esecutività del titolo, la condanna dell'Ente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione Collegiale, definendo il giudizio di merito iscritto al n. 3758/2022 R.G. ai sensi degli artt. 702-ter c.p.c., provvedeva a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune di Andria, attesa la tardività dell'atto di citazione notificato il 26.07.2022. Per l'effetto, il Giudice dichiarava la definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 (già emesso nel procedimento n. 1884/2022 R.G.) e condannava il Comune di Andria al pagamento delle competenze di lite del giudizio di merito, liquidate in € 4.929,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Domenico PEZZOLLA, dichiaratosi antistatario;
- Avverso la citata decisione del Tribunale di Trani, il Comune di Andria proponeva formale giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari (procedimento iscritto al n. 710/2024 R.G.). Tale gravame era finalizzato a ottenere la riforma del provvedimento di primo grado e la conseguente revoca del titolo monitorio. Il giudizio di secondo grado risulta tuttora pendente e in itinere, con udienza fissata per la data del 26 giugno 2026;
- In data 14.01.2025, stante il possesso di un titolo definitivamente esecutivo, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, per conto dell'Avv. Claudio RUGGIERO, notificava al Comune di Andria formale Atto di Pignoramento presso Terzi (depositato presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente);
- Tale atto, acquisito al protocollo dell'Ente e successivamente trasmesso in data 25.02.2025 al Settore Polizia Locale e Protezione Civile (nota prot. 21832/2025), avviava la fase di esecuzione forzata per il recupero delle spettanze professionali derivanti dalle già citate deliberazioni di Giunta n. 115/2011 e n. 278/2011.

- La notifica del pignoramento, fondata sulla definitiva esecutività del titolo nelle more del giudizio di gravame, pone l'Amministrazione in una condizione di imminente esborso coattivo, con il conseguente rischio di ulteriore aggravio di spese di esecuzione, oneri di procedura e interessi moratori;
- A fronte di tale criticità, in data 05.03.2025, con nota prot. 25061/2025, il Settore Polizia Locale avviava una puntuale attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione dell'*iter* fattuale-giuridico della vicenda, richiedendo al Servizio Avvocatura la trasmissione della documentazione processuale integrale (*id est* Decreto Ingiuntivo, Atto di Opposizione, Sentenza di I grado e Ricorso in Appello). Tale attività, integrata dai successivi solleciti del 18.03.2025 (prot. n. 29866) e del 10.07.2025 (prot. n. 73885), risultava necessaria e propedeutica alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e alla valutazione della convenienza economica di una soluzione transattiva;
- In data 09.07.2025, l'Ufficio Avvocatura assegnava al Settore Polizia Locale l'atto di Precetto (già registrato al prot. n. 39282 del 26.04.2024), notificato dall'Avv. Domenico PEZZOLLA;
- Successivamente, in data 14.08.2025, con nota prot. 83222/2025 avente ad oggetto "*Ricognizione della situazione debitoria dell'ente nei confronti dell'avv. Claudio RUGGIERO*", il Servizio Avvocatura Civica evidenziava l'opportunità di definire in contraddittorio con la controparte le iniziative da intraprendere, in ragione della pendenza del giudizio di gravame e del rischio di esecuzione forzata;
- In riscontro a tale indicazione, veniva programmato un tavolo tecnico con gli odierni creditori, formalizzato con nota a firma congiunta dell'Avvocato dell'Ente e del Dirigente Comandante della Polizia Locale (prot. n. 94635/2025), al fine di dirimere le criticità pendenti e valutare la sostenibilità di una proposta transattiva;
- In data 06.10.2025, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, sito nel Palazzo di Città, si teneva l'incontro tra le parti finalizzato all'approfondimento ed eventuale risoluzione stragiudiziale della vertenza. A seguito di tale confronto, con nota prot. 100356/2025 del 07.10.2025, intitolata "*Posizione in sospeso Avv. RUGGIERO Claudio / Città di Andria*", le controparti formulavano formale proposta transattiva, dichiarandosi disponibili a conciliare la lite ai seguenti patti e condizioni:
  - o *"Pagamento integrale della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.)*;
  - o *Riconoscimento delle spese professionali relative al giudizio di merito di primo grado*;
  - o *Concordazione dei termini e delle modalità di adempimento*;
  - o *Rinuncia espressa e solenne da parte dell'Avv. RUGGIERO a tutte le spese professionali già anticipate e agli onorari maturandi per i n. 37 giudizi di appello incardinati dinanzi al Tribunale*;
  - o *Rinuncia definitiva al rimborso delle somme corrisposte all'Avv. Rosanna Buongiorno in qualità di domiciliataria*".
- In data 30.10.2025, con nota prot. 110513/2025, l'Amministrazione richiedeva formalmente alla controparte la produzione di ulteriore documentazione integrativa — segnatamente pareri di congruità ed elenchi analitici dei numeri di Ruolo Generale — necessaria a comprovare l'effettività delle prestazioni rese e a ricostruire compiutamente l'*iter* storico del credito;
- A seguito di nota interlocutoria del 03.11.2025 (prot. 112123/2025), l'Avv. Domenico PEZZOLLA trasmetteva, in data 12.11.2025, la documentazione richiesta, ivi compresi il parere di congruità del COA e il dettaglio analitico dei 423 giudizi gestiti. Subito dopo, veniva inoltrata la nota spese definitiva (prot. 115335 del 12.11.2025) per la chiusura transattiva della vertenza, che quantificava l'esborso omnicomprensivo, a totale soddisfo di ogni pretesa, in € 99.476,34 in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO e in € 9.599,34 in favore dell'Avv. Domenico PEZZOLLA (per le competenze legali di primo grado e della procedura monitoria) ;

- In data 13.11.2025, con nota prot. 115954/2025, intitolata “*Richiesta di parere sulla proposta di definizione transattiva. Vertenza Avv. Claudio RUGGIERO vs Comune di Andria (Appello R.G. n. 3758/2022). Art. 2, comma 4, punti III e VII e art. 27 e 28 Regolamento Avvocatura Civica*”, il Settore “*Polizia Locale e Protezione Civile*” chiedeva formalmente al Servizio Autonomo Avvocatura il prescritto parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva della vertenza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, punti III e VII, e degli artt. 27 e 28 del Regolamento dell’Avvocatura Civica. La richiesta era finalizzata ad acquisire una valutazione tecnica circa la convenienza e l’opportunità di addivenire a una composizione bonaria integrale della lite, ponendo le condizioni rassegnate dalla controparte in comparazione con i rischi processuali, i costi e l’aleatorietà intrinseca alla prosecuzione del giudizio di appello attualmente pendente;
- In data 13 novembre 2025, con nota prot. 83222/2025, il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura esprimeva le proprie valutazioni preliminari sulla vertenza, evidenziando la coesistenza di un titolo esecutivo (Decreto Ingiuntivo n. 796/2022, confermato con ordinanza del 23.11.2023) e di un giudizio di appello pendente (R.G. n. 710/2024). L’Avvocatura rilevava come la prestazione professionale fosse stata effettivamente resa e cristallizzata dal parere di congruità del COA di Brindisi, costituendo un oggettivo arricchimento per l’Ente. Sotto il profilo del merito, il parere chiariva che l’obbligo al pagamento in capo al Comune derivava dall’inadempimento della società appaltatrice (originaria delegata al pagamento) e dalla sua successiva messa in liquidazione, rendendo l’Amministrazione, quale beneficiaria del servizio, il soggetto tenuto a soddisfare il credito. Tuttavia, l’Ufficio sospendeva temporaneamente il giudizio di convenienza sulla proposta transattiva, richiedendo ulteriori chiarimenti sulla monetizzazione dei vantaggi per l’Ente e sulla natura onnicomprensiva delle somme offerte, con particolare riferimento all’inclusione o meno degli interessi maturati;
- In data 14 novembre 2025, con nota prot. 117021/2025, il Dirigente del Settore Polizia Locale, facendo seguito alle interlocuzioni intercorse e alle note trasmesse in data 12.11.2025, riscontrava formalmente le proposte transattive della controparte. Nella nota, indirizzata all’Avv. Domenico PEZZOLLA, si ribadiva la necessità di adeguare la proposta ai criteri di valutazione espressi dall’Avvocatura Civica ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento interno. L’Amministrazione richiedeva con urgenza l’integrazione della proposta mediante una quantificazione dettagliata e la monetizzazione dei vantaggi per l’Ente. Nello specifico, veniva sollecitata la produzione di un prospetto contabile che chiarisse se le somme richieste fossero comprensive o meno degli interessi e che esplicitasse il valore economico delle rinunce effettuate dal creditore. Tale adempimento veniva indicato come presupposto indispensabile per consentire all’Avvocatura il rilascio del parere di congruità, prodromico alla definitiva approvazione dell’accordo con Deliberazione di Giunta Comunale;
- In data 19.11.2025, con nota prot. 119130/2025, l’Avv. Domenico PEZZOLLA, in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 14.11.2025, trasmetteva il prospetto definitivo per la risoluzione transattiva della vertenza. La nota specificava che la somma complessiva di € 99.476,34 in favore dell’Avv. Claudio RUGGIERO era comprensiva della sorte capitale (€ 92.144,12), delle spese di registrazione dell’ordinanza (€ 547,63) e degli interessi calcolati dal 12.06.2022 al 31.08.2024 (€ 6.784,59), con espressa rinuncia agli interessi maturati successivamente a tale data. Venivano altresì confermate le competenze in favore dell’Avv. PEZZOLLA per il giudizio di merito e la fase monitoria, pari a € 9.599,34. Sotto il profilo della convenienza economica, il professionista provvedeva alla puntuale monetizzazione dei vantaggi per l’Ente derivanti dalle rinunce della parte creditrice. Nello specifico, l’Avv. RUGGIERO rinunciava formalmente a complessivi € 19.635,50, somma così ripartita: € 12.635,50 per onorari minimi, contributi unificati e diritti già anticipati relativi a n. 37 giudizi di appello; € 5.000,00 (stima prudenziale) per l’onorario maturando nel giudizio di

appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari; € 2.000,00 per le somme corrisposte alla domiciliataria Avv. Rosanna Buongiorno. Tale quantificazione documentava l'abbattimento dei costi di lite e degli oneri accessori, soddisfacendo le condizioni richieste per il rilascio del parere di congruità;

- In data 20.11.2025, con nota prot. 119947/2025, il Dirigente Comandante della Polizia Locale trasmetteva l'integrazione documentale al Servizio Autonomo Avvocatura, facendo seguito alla precedente corrispondenza (nota prot. 116352 del 13.11.2025) con cui era stata sospesa la valutazione sulla congruità della proposta transattiva. Nella nota veniva allegato il riscontro del procuratore di controparte (nota prot. 119130/2025), ritenuto idoneo a chiarire e quantificare in modo definitivo i termini dell'accordo, con un esborso totale fissato in € 99.476,34 per l'Avv. RUGGIERO (comprensivo di capitale, interessi cristallizzati al 31.08.2024 e spese) e € 9.599,34 per l'Avv. PEZZOLLA. Si evidenziava, altresì, come la controparte avesse espressamente monetizzato il valore delle rinunce, garantendo all'Ente un beneficio economico complessivo pari a € 19.635,50. Tale risparmio derivava dall'abbandono delle pretese relative a contributi unificati (€ 2.386,50), diritti (€ 999,00) e onorari minimi (€ 9.250,00) per n. 37 giudizi di appello, oltre alla rinuncia agli onorari per il gravame pendente presso la Corte di Appello di Bari (€ 5.000,00) e al rimborso per il domiciliatario (€ 2.000,00). Alla luce di tali elementi, il Settore Polizia Locale richiedeva formalmente all'Avvocatura lo scioglimento delle riserve e l'emissione del parere di competenza, ribadendo il carattere di urgenza dell'adempimento in quanto propedeutico alla Deliberazione di Giunta Comunale e alla successiva procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- In data 07.02.2026, constatato il mancato riscontro alla predetta istanza, il Comandante della Polizia Locale inoltrava un sollecito (prot. n. 15846/2026) al Servizio Autonomo Avvocatura;
- In data 10.02.2026, con nota prot. 17083/2026, il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura rassegnava il proprio parere favorevole alla definizione transattiva della vertenza. L'Ufficio Legale motivava tale determinazione sulla scorta di plurime argomentazioni di diritto e di fatto:
  - o Sotto il profilo della legittimità, si rilevava come il rapporto professionale fosse validamente perfezionato, essendo la forma scritta *ad substantiam* soddisfatta dal rilascio della procura alle liti e dal successivo esercizio della rappresentanza giudiziale;
  - o Sotto il profilo processuale, l'Avvocatura evidenziava l'opportunità di neutralizzare ogni azione esecutiva o di recupero coattivo (quale il pignoramento già notificato in data 14 gennaio 2025), stante la presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo non sospeso.
  - o Sotto il profilo economico, veniva accertata la coerenza dei termini dell'intesa con gli indirizzi vigenti in funzione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (P.R.F.P.).

In ordine alla procedura amministrativa, il parere dell'Avvocatura forniva una precisa indicazione metodologica, precisando che l'atto transattivo — avente natura giudiziale — avrebbe dovuto essere redatto secondo il modello approvato con deliberazione commissariale. Veniva, inoltre, chiarito che la competenza all'approvazione non spettava alla Giunta Comunale, bensì al Consiglio Comunale, in occasione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio necessario per il finanziamento dell'accordo;

- In data 25.02.2026, con nota prot. 24434/2026, il Dirigente Comandante della Polizia Locale, nel solco delle intese già formalmente delineate e ai fini della definitiva regolarizzazione della posizione debitoria, invitava formalmente l'Avv. Domenico PEZZOLLA a trasmettere con sollecitudine l'avviso di parcella (avviso di parcella). Tale adempimento veniva indicato come imprescindibile per istruire correttamente la pratica amministrativo-contabile e garantire la necessaria copertura finanziaria all'interno delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio;

- In data 28.02.2026, con nota prot. 25653/2026, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, riscontrando la richiesta del Settore Polizia Locale del precedente 25 febbraio, trasmetteva formalmente l'avviso di parcella necessarie per la regolarizzazione contabile. Nello specifico, venivano prodotti l'avviso di parcella n. 2/A del 24.02.2026 relativo alle spettanze dell'Avv. Claudio RUGGIERO, pari ad €. 123.181,48 di cui €. 105.543,73 quale netto da pagare ed €. 17.637,75 a titolo di ritenuta di acconto, e il preavviso di parcella del 27.02.2026 per le competenze professionali maturate dallo stesso Avv. PEZZOLLA, pari ad €. 9.679,34. Tale invio documentale completava l'istruttoria necessaria per la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre all'organo consiliare;
- A seguito della verifica analitica condotta dal Settore Polizia Locale e delle precisazioni intercorse, l'Amministrazione procedeva alla rideterminazione della pretesa creditoria dell'Avv. Domenico PEZZOLLA, espungendo la somma di € 80,00 (reclamata a titolo: *bolli società concessionarie*) in quanto non ripetibile nei confronti dell'Ente. Per l'effetto, veniva ristabilita l'originaria pretesa creditoria pari a complessivi € 9.599,34, così come già invocata e cristallizzata nelle precedenti note prot. nn. 115954/2025 del 13.11.2025 e 119130 del 19.11.2025 confermando tale importo quale limite massimo per il riconoscimento del debito e la successiva liquidazione;

Tale quadratura contabile garantisce la perfetta corrispondenza tra le risultanze istruttorie e la proposta transattiva finale, assicurando la copertura integrale degli oneri professionali spettanti per le fasi di giudizio effettivamente svolte.

#### **Evidenziato che:**

- il Comune di Andria, con deliberazione di C.C. n. 38/2018, ha deliberato il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (P.R.F.P.) ex art. 243 bis TUEL, successivamente rimodulato con delibera n. 7/2021;
- il citato Piano prevede espressamente la necessità di transigere le posizioni debitorie pendenti per renderle compatibili con la durata e la sostenibilità finanziaria dell'Ente;
- la situazione debitoria in oggetto rientra appieno nella categoria delle posizioni da transigere per ridurre la massa passiva e neutralizzare il contenzioso pendente (Appello R.G. n. 710/2024 e pignoramento del 14.01.2025);
- l'Avvocatura Comunale, con parere prot. n. 17083/2026, ha espresso valutazione favorevole alla definizione transattiva della vertenza;
- L'Ente intende transigere in via definitiva l'odierna debitoria riconoscendo alle parti creditrici le pretese proposte per un totale di euro 132.780,82 così come di seguito dettagliate:

- in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO

- IMPONIBILE \_\_\_\_\_ € 88.188,75
- CASSA 4% \_\_\_\_\_ € 3.527,55
- TOTALE IMP. \_\_\_\_\_ € 91.716,30
- IVA 22% \_\_\_\_\_ € 20.177,59
- SPESE ESCLUSE ART. 15 \_\_\_\_\_ € 11.287,59

- TOTALE A \_\_\_\_\_ € 123.181,48
- RITENUTA DI ACCONTO \_\_\_\_\_ € 17.637,75
- NETTO ALL'AVVOCATO \_\_\_\_\_ € 105.543,73

- in favore dell'Avv. Domenico PEZZOLLA

- COMPENSO PROFESS \_\_\_\_\_ € 2.959,96
- ATTO DI PRECETTO \_\_\_\_\_ € 508,30
- ATTO DI PIGNORAMENTO \_\_\_\_\_ € 236,00
- CAUSA TRIBUNALE TRANI \_\_\_\_\_ € 5.895,08
- TOTALE B \_\_\_\_\_ € 9.599,34

- Tale proposta comporta per l'Ente una rinuncia/risparmio monetizzato di € 19.635,50, derivante dall'abbandono delle pretese su onorari e spese di n. 37 giudizi di appello e del gravame pendente presso la Corte di Appello di Bari;
- I creditori accettano di transigere alle condizioni sopra indicate, e di seguito riportate nella bozza di accordo transattivo compiegato alla presente Deliberazione, con la cristallizzazione degli interessi alla data del 31.08.2024, rinunciando espressamente al maturato successivo.

**Tenuto conto** che la situazione debitoria oggetto del presente provvedimento rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitoria da transigere nello spirito e nella funzionalità dell'approvato Piano di rientro al fine di ridurre e contenere la complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per legge.

**Dato atto** che a seguito della intercorsa corrispondenza, così come in precedenza enunciata, finalizzata alla definizione di un accordo transattivo tra le parti, si è addivenuti ad un accordo bonario, specificando che il componimento della intera vertenza nelle forme concordate comporta:

- l'accettazione da parte del Comune di Andria della somma complessiva proposta dagli Avvocati Claudio Ruggiero e Domenico Pezzolla per un importo totale complessivo di **€ 132.780,82 (centotrentaduemilasettecentoottanta euro/82)** a saldo e stralcio, con estinzione totale e definitiva della posizione creditoria, vantata nei confronti del Comune di Andria;
- la sottoscrizione di Atto di definizione transattiva anteriore alla liquidazione;
- l'emissione di apposite fatture prima del pagamento;

**Verificato, dunque, che:**

- la debitoria complessiva dell'Ente nei confronti dei creditori è priva di copertura finanziaria;

- trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;
- si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;
- in particolare si rende necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di **€ 132.780,82 (centotrentaduemilasettecentoottanta euro/82)**

**Vista** la condivisione espressa nel merito dal Servizio Avvocatura con la corrispondenza innanzi richiamata ed agli atti del Settore Scrivente;

**Viste:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto *“Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.03.2021, con cui veniva approvata la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2026 "Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e documenti allegati (art 11 D.Lgs n. 118/2011). Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025: *“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. 267/2000”*.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 25/09/2025 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio Consolidato 2024”*.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 avente ad oggetto: *“Approvazione del documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 (Art. 170, comma 1, del D.Lgvo. 267/2000 e ss.mm.ii.)*;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2026 Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione di giunta comunale n. 2 del 13/01/2026 *“ Esercizio provvisorio anno 2026. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) Provvisorio 2026”*.
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 dell'11.02.2026 *“Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028”*

**Considerato che**

- in relazione alle debitorie comunali, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di accordi transattivi (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza N. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini di compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;
- in termini giusciviltistici, la transazione si configura come un contratto, a prestazioni corrispettive, mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni,

finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

**Richiamati:**

- i principi contabili allegati al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, con particolare riferimento al principio secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che danno luogo a entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, nonché al principio per il quale la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui essa diventa esigibile;
- la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile allorquando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretenderne l'adempimento;

**Visti** gli articoli 191, 193 e 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "*Testo unico degli enti locali*" in materia di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi del citato art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di somma non presente in bilancio, finanziando la spesa con il Cap. 126008 del bilancio di previsione 2026-2028 – esercizio 2026;

**Richiamati** il T.U.EE.LL. e il D.Lgs. n. 118/2011, nonché il vigente Regolamento di contabilità;

**Vista** la competenza del **Settore Polizia Locale e Protezione Civile** a proporre il presente riconoscimento, come richiamato nella relazione del Servizio Autonomo Avvocatura prot. 24543/2022 del 15/03/2022 di questo Comune ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, commi 1 e 4 del vigente Regolamento Unico di Organizzazione e di disciplina dell'Avvocatura Civica, dando atto che il Settore comunale che ha generato il debito in parola e competente *ratione materiae*, è il medesimo;

**Visti:**

- il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale, Dott. Francesco Capogna, nella sua qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- il parere favorevole in linea contabile sulla proposta, ai sensi della succitata legge, dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Dott. Raffaele Laforenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- Lo statuto Comunale;
- Il Regolamento comune di contabilità ;

**D E L I B E R A**

1. **che** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda, l'accordo intervenuto tra le parti e dunque l'atto transattivo da sottoscrivere tra il Comune di Andria e il gli Avvocati Claudio Ruggiero e Domenico Pezzolla, nel testo allegato

alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. **di autorizzare** il Dirigente del Settore *“Polizia Locale e Protezione Civile”*, in ragione delle sue funzioni, alla sottoscrizione dell’atto transattivo approvato;
4. **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio pari alla somma complessiva e finale di **€ 132.780,82 (centotrentaduemilasettecentoottantaeuro/82)** - al lordo della ritenuta di acconto - derivante da accordo transattivo suindicato, ai fini della liquidazione delle somme per le causali in narrativa in favore degli Avvocati Domenico Pezzolla e Claudio Ruggiero, così come di seguito dettagliato:

- in favore dell'Avv. Domenico PEZZOLLA

COMPENSO PROFESS\_\_\_\_\_ € 2.959,96

ATTO DI PRECETTO\_\_\_\_\_ € 508,30

ATTO DI PIGNORAMENTO\_\_\_\_\_ € 236,00

CAUSA TRIBUNALE TRANI\_\_\_\_\_ € 5.895,08

TOTALE B\_\_\_\_\_ **€ 9.599,34**

- in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO

IMPONIBILE\_\_\_\_\_ € 88.188,75

CASSA 4%\_\_\_\_\_ € 3.527,55

TOTALE IMP.\_\_\_\_\_ € 91.716,30

IVA 22% \_\_\_\_\_ € 20.177,59

SPESE ESCLUSE ART. 15\_\_\_\_\_ € 11.287,59

TOTALE A\_\_\_\_\_ **€ 123.181,48**

RITENUTA DI ACCONTO\_\_\_\_\_ € 17.637,75

**NETTO ALL'AVVOCATO\_\_\_\_\_ € 105.543,73**

5. **di dare atto che** il finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto trova integrale copertura al Cap. 126008 del bilancio di previsione 2026-2028 – esercizio 2026; *“Debiti fuori bilancio – Polizia Municipale - ”* (PIC 1.10.99.99.999);
6. **di autorizzare** il Responsabile p.t. del **Settore Polizia Locale e Protezione Civile**, in ragione dei suoi compiti di istituto, a completare la procedura contabile di liquidazione delle somme

dovute in favore degli Avvocati Domenico Pezzolla e Claudio Ruggiero, compiendo ogni altro adempimento necessario in nome e per conto dell'Ente;

7. **di incaricare** il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;
8. **di dare atto** che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

---

---

---

---

## ATTO DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA

Tra

Il **COMUNE di ANDRIA** (C.F.81001210723), in persona del dott. Francesco CAPOGNA, nella espressa qualità di Dirigente del Settore “*Polizia Locale e Protezione Civile*” (...*omissis*...), domiciliato per ragione delle funzioni in Andria (Bt), presso il Palazzo di Città, alla Piazza Umberto I, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù delle funzioni di responsabilità attribuite, con Decreto Sindacale n.° 990 del 30.12.2021 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi il **DEBITORE**)

e

L’**Avv. Claudio RUGGIERO**, ...*omissis*... elettivamente domiciliato presso lo studio legale Domenico PEZZOLLA, in Mesagne (Br), alla Piazza Gioberti n. 3 (**1° CREDITORE**);

L’**Avv. Domenico PEZZOLLA**, ...*omissis*... elettivamente domiciliato presso lo studio legale Domenico PEZZOLLA in Mesagne (Br), alla Piazza Gioberti n. 3 (**2° CREDITORE**);

### P R E M E S S O   C H E

- L’**Avvocato Claudio RUGGIERO**, con studio in Latiano (Br), alla via Manzoni civico n.° 5, **riceveva formale incarico professionale dal Comune di Andria** in virtù delle **Deliberazioni di Giunta Comunale n.° 115 del 22.04.2011 e n.° 278 del 14.10.2011**, aventi ad oggetto la **costituzione in giudizio e la nomina di difensore dell’Ente nei ricorsi avverso i verbali di contestazione ex art. 146, comma 3, C.d.S.** (*rectius*: attraversamento di intersezione con semaforo indicante luce rossa), **elevati mediante sistemi di rilevamento automatico denominati “TRAFFIPHOT III SR” e “PHOTORED F 17”**, installati nel territorio comunale;
- In termini più significativi, la mentovata prestazione professionale era conferente agli atti di rinegoziazione contrattuale, **ex Determinazioni Dirigenziali n.° 2330 del 18.10.2010<sup>1</sup> e n.° 2497 del 29.06.2011<sup>2</sup>**, **rispettivamente integrativi dei contratti Rep. 7924/2007 e Rep. 9148/2010**. Tali provvedimenti avevano ad oggetto la rinegoziazione delle clausole relative ai corrispettivi e alle prestazioni in favore della società appaltatrice (originariamente P.A. Global Service S.a.s., poi Global Service S.r.l. e infine *Traffic Security Engineering S.r.l.*), con specifico riferimento al servizio di noleggio, posa e gestione dei sistemi fissi di rilevamento automatico delle infrazioni *ex art. 146, comma 3, C.d.S.*, il cui adempimento (comprensivo della difesa legale) era contrattualmente posto a carico dell’Appaltatore pro tempore;

---

<sup>1</sup> Come da clausola contrattuale rinegoziata e statuita con Determinazione Dirigenziale n. 2330 del 18.10.2010, intitolata “*Rinegoziazione delle clausole contrattuali in punto di corrispettivi e prestazioni in favore della P.A. Global Service s.r.l., con sede a Mesagne in via Musciacchi n. 22 derivante dai n.° 4 (quattro) complessi di strumenti fissi di rilevazione di violazioni all’art. 146 del Nuovo Codice della Strada (“Violazione della segnaletica stradale – Proseguimento della marcia in presenza di divieto imposto dalla segnaletica semaforica”)*”;

<sup>2</sup> Come da clausola contrattuale rinegoziata e statuita con Determinazione Dirigenziale n. 2497 del 29.06.2011, intitolata “*Rinegoziazione delle clausole contrattuali in punto di corrispettivi e prestazioni in favore del R.T.I. tra Diamond Road s.r.l., con sede legale in Caserta alla via Ferrarecse Pal ETA n. 191 (capogruppo – Mandataria) e la P.A. Global Service s.r.l., con sede a Mesagne in via Musciacchi n. 22 derivante dai n.° 10 (dieci) complessi di strumenti fissi di rilevazione di violazioni all’art. 146 del Nuovo Codice della Strada (“Violazione della segnaletica stradale – Proseguimento della marcia in presenza di divieto imposto dalla segnaletica semaforica”)*”;

- Sotto il profilo negoziale, la Determinazione Dirigenziale n.° 2330 del 18.10.2010 – avente valore di atto a contrarre - stabiliva *expressis verbis* “ ... *omissis* ...*Per quanto riguarda le prestazioni che l'appaltatore deve eseguire in favore dell'Appaltante, restano ferme ed invariate quelle previste contrattualmente a cui va aggiunto un servizio di gestione completa dei ricorsi avanzati presso l'Ufficio del Giudice di Pace da parte dei sanzionati, che preveda anche il patrocinio nelle udienze attraverso una convenzione con uno studio legale di sua scelta<sup>3</sup> e l'accollo delle eventuali spese di soccombenza*”. Ed ancora “*All'uopo si specifica che: su richiesta della Ditta che in gestione i ricorsi, il Comando di PM dovrà procedere all'annullamento in endotutela di quelle sanzioni che sono state impugnate per manifesto errore e/o omissione motivo di annullamento ex lege dell'atto amministrativo; sarà di esclusiva competenza dell'appaltatore decidere di proseguire nei successivi gradi di giudizio; eventuali vittorie di spese e di onorari saranno di esclusiva pertinenza dell'appaltatore*”;
- Allo stesso modo, la Determinazione Dirigenziale n.° 2497 del 29.06.2011 - avente valore di atto a contrarre - stabiliva *expressis verbis* “ ... *omissis* ...*Per quanto riguarda le prestazioni che l'appaltatore deve eseguire in favore dell'Appaltante, restano ferme ed invariate quelle previste contrattualmente a cui va aggiunto un servizio di gestione completa dei ricorsi avanzati presso l'Ufficio del Giudice di Pace da parte dei sanzionati, che preveda anche il patrocinio nelle udienze attraverso una convenzione con uno studio legale di sua scelta<sup>4</sup> e l'accollo delle eventuali spese di soccombenza*”. Ed ancora “*All'uopo si specifica che: su richiesta della Ditta che in gestione i ricorsi, il Comando di PM dovrà procedere all'annullamento in endotutela di quelle sanzioni che sono state impugnate per manifesto errore e/o omissione motivo di annullamento ex lege dell'atto amministrativo; sarà di esclusiva competenza dell'appaltatore decidere di proseguire nei successivi gradi di giudizio; eventuali vittorie di spese e di onorari saranno di esclusiva pertinenza dell'appaltatore*”;
- Alla stregua delle tracciate coordinate fattuali, in data 22.04.2011, con Delibera n.° 115/2011, intitolata “*Ricorsi avverso verbali di violazioni amministrative per le violazioni per passaggio con il rosso ad intersezioni semaforizzate di cui all'art. 146, comma 3, del Cds. Costituzione in giudizio e nomina difensore del Comune*” la Giunta Comunale deliberava di “... *omissis* ... *Opporsi, per i motivi espressi in narrativa, a tutti i ricorsi aventi ad oggetto i verbali del C.d.S. relativi agli accertamenti rilevati dalle quattro apparecchiature “TRAFFIPHOT III SR che saranno presentati al Giudice di Pace di Andria.”, installate nella città di Andria*” Ed ancora “... *omissis* ... *dare atto che il patrocinio sarà assolto dall'Avv. RUGGIERO Claudio del Foro di Brindisi, con Studio Legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni n. 5, ...omissis..., anche negli eventuali e successivi gradi di giudizio, nonché negli eventuali e successivi giudizi di esecuzione, impugnazione ed opposizione, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri Avvocati, previo conferimento ad litem*”;
- Simmetricamente, con Delibera n.° 278/2011, intitolata “*Ricorsi avverso verbali di violazioni amministrative per le violazioni per passaggio con il rosso ad intersezioni semaforizzate di cui all'art. 146, comma 3, del Cds.*” la Giunta Comunale deliberava di “... *omissis* ... *Opporsi, per i motivi espressi in narrativa, a tutti i ricorsi aventi ad oggetto i verbali del C.d.S. relativi agli accertamenti rilevati dalle quattro apparecchiature “PHOTORED F 17A”, installate nella città di Andria che saranno presentati al Giudice di Pace di Andria.*” Ed ancora “... *omissis* ... *dare atto che il patrocinio sarà assolto dall'Avv. RUGGIERO Claudio del Foro di Brindisi, con Studio Legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni n. 5, anche negli eventuali e successivi gradi di giudizio, nonché negli eventuali e successivi giudizi di esecuzione, impugnazione ed opposizione, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri Avvocati, previo conferimento ad litem*”;

<sup>3</sup> Con nota fax del 08.11.2010 la P.A Global Service srl comunicava al Comune di Andria che il legale scelto per il patrocinio era l'Avv. Ruggiero Claudio del Foro di Brindisi, con studio legale in Latiano (Br), alla via Alessandro Manzoni;

<sup>4</sup> Con nota pec del 05.05.2011 la Traffic Security Engineering Srl (*rectius* TSE Srl), a seguito di acquisizione del ramo d'azienda della P.A Global Service srl, comunicava al Comune di Andria che il legale scelto per il patrocinio era l'Avv. Ruggiero Claudio del Foro di Brindisi, con studio legale in Latiano (Br) alla via Alessandro Manzoni;

- In esecuzione del mandato difensivo conferito, a decorrere dal mese di maggio 2011, l'Avv. Claudio RUGGIERO provvedeva alla rituale costituzione in giudizio e al patrocinio legale dell'Amministrazione Comunale di Andria, **avvalendosi**, per le attività di rito, della collaborazione **dell'Avv. Rosanna BUONGIORNO** quale domiciliataria. L'attività professionale interessava complessivi n.° 423 procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa *ex lege* n. 689/1981 e art. 204-bis e ss. C.d.S., tutti incardinati dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Andria;
- In data 03.06.2013, il rapporto professionale *de quo* si risolveva per intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dell'Avv. Claudio RUGGIERO. Tale determinazione si rendeva necessaria a causa della grave *impasse* gestionale e contrattuale insorta tra il Comune di Andria e il Soggetto Appaltatore *pro tempore*;
- In data 06.10.2014, con nota prot. 78331/2014, intitolata “*Incarico professionale rinveniente dalle deliberazioni della Giunta Municipale nn. 115/2011 – 278/2011 e consequenziali provvedimenti amministrativi.*” l'Avvocato Claudio RUGGIERO comunicava all'Amministrazione comune che “... *omissis* ... *venuto meno l'incarico forense di patrocinio innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice del gravame di Andria, persistendo l'inadempimento reiterato dei sodalizi sociali (in primis della Srl PA Global Service, per poi finire alla Srl TSE), quali persone giuridiche aggiudicatrici delle diverse convenzioni di appalto, ed al fine di tutelare la propria sfera giuridico – economica, ho provveduto ad inoltrare presso il competente Ordine Professionale istanza di parer di congruità. Il COA di Brindisi, in ottemperanza ed in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, ha provveduto ad inoltrare le relative doglianze alla Srl Tse per le controdeduzioni; quest'ultima, apoditticamente, ha dato riscontro argomentando come il dedotto diritto di credito inerente le maturate competenze professionali gravi esclusivamente in capo all'Ente municipale. Ergo si argomenta “... comportando per il Comune di Andria tenutezza alla corresponsione degli onorari, delle competenze e della spese dell'Avv. Claudio RUGGIERO con diritto per l'Ente di poterli ripetere alla Srl Tse”. Alla stregua di quanto innanzi Vi invito a prendere debita e formale nota di quanto sopra espresso e della imminente instauranda controversia, al fine della predisposizione di qualsivoglia atto negoziale ed amministrativo, non ultimo di accensione della relativa polizza fideiussoria”;*
- Orbene, la congruità delle spettanze, previa istanza del professionista data 19.03.2014 (iscritta al n.° 41/14 reg. pareri), veniva asseverata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- Il summenzionato COA, infatti, con deliberazione assunta in adunanza del 03.02.2015, esprimeva parere favorevole alla liquidazione dei compensi, parametrando gli stessi ai minimi tariffari in ragione della serialità e della natura ripetitiva delle questioni trattate, secondo il seguente dettaglio analitico:
  - Per n. 198 giudizi (ex D.M. 127/2004): l'importo di € 55,00 pro capite, per un totale di € 10.890,00;
  - Per n. 225 giudizi (ex D.M. 140/2012): l'importo di € 300,00 pro capite, per un totale di € 67.500,00;
- Dunque, l'imponibile complessivo per onorari e compensi ammontava, a € 78.390,00, cui veniva aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 12,50% ex D.M. 127/2004), per un totale parziale di € 88.188,75, oltre spese documentate, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- In data 19.02.2015, il liquidatore e legale rappresentante della TFE Srl, in liquidazione, cedeva la piena proprietà del predetto ramo di azienda alla Penta Signal Srl, con sede in Caserta (Ce), via Volta n.° 35;
- L'artico 4 del mentovato contratto di cessione, rubricato “*Sorte dei rapporti giuridici pendenti*”, statuiva testualmente “*Restano esclusi dalla presente cessione tutti i debiti e crediti della cedente che restano a carico ed a favore di quest'ultima rispettivamente, con eccezione dei crediti derivanti dallo svolgimento di lavori in corso di esecuzione indicati nell'elenco che, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “C” ... omissis ..*”;

- Orbene, per l'effetto di tale pattuizione, la posizione debitoria nei confronti dell'Avv. RUGGIERO rimaneva in capo alla cedente T.F.E. S.r.l.;
- Successivamente, in data 31.12.2015, la società T.F.E. S.r.l. veniva definitivamente estinta per cessazione a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese;
- In data 15.04.2022, l'Avv. Claudio RUGGIERO, con il patrocinio dell'Avv. Domenico PEZZOLLA, incardinava formale ricorso per Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani. Con tale iniziativa monitoria, veniva richiesto di ingiungere al Comune di Andria il pagamento della somma di € 92.144,12 (determinata sulla base dell'imponibile di € 88.188,75 oltre accessori di legge), oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo. Contestualmente, la difesa del ricorrente formulava istanza per la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., unitamente alla rifusione delle spese e competenze della procedura;
- Il Tribunale Ordinario di Trani, con Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 del 12.06.2022 (R.G. 1884/2022), accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e rilevata la natura certa, liquida ed esigibile del credito vantato, ingiungeva al Comune di Andria di pagare alla parte ricorrente, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 92.144,12, oltre agli interessi come da domanda. Il medesimo provvedimento, pur escludendo in quella fase i presupposti per la provvisoria esecutività, liquidava le spese della procedura monitoria in € 2.135,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con l'espreso avvertimento che, in mancanza di opposizione nel termine perentorio di 40 giorni, il Decreto sarebbe divenuto definitivamente esecutivo;
- In data 15.06.2022, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, in qualità di procuratore antistatario, provvedeva alla regolare notifica al Comune di Andria, in persona del Sindaco *pro tempore*, della copia autentica del Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 (R.G. 1884/2022). La notifica, perfezionatasi mediante l'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente, determinava la decorrenza del termine perentorio di quaranta giorni per l'adempimento spontaneo o per l'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.;
- In data 16.06.2022, il provvedimento monitorio veniva acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 52998/2022. Successivamente, con atto di citazione notificato in data 26.07.2022, il Comune di Andria proponeva formale opposizione avverso il predetto decreto, instando per la sua integrale revoca. Nel costituito giudizio di merito, l'Avv. Claudio RUGGIERO depositava comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2022, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, attesa la violazione del termine perentorio di legge. In tale sede, il convenuto opposto richiedeva la concessione della provvisoria esecutività del titolo, la condanna dell'Ente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione Collegiale, definendo il giudizio di merito iscritto al n. 3758/2022 R.G. ai sensi degli artt. 702-ter c.p.c., provvedeva a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune di Andria, attesa la tardività dell'atto di citazione notificato il 26.07.2022. Per l'effetto, il Giudice dichiarava la definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 (già emesso nel procedimento n. 1884/2022 R.G.) e condannava il Comune di Andria al pagamento delle competenze di lite del giudizio di merito, liquidate in € 4.929,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e

C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Domenico PEZZOLLA, dichiaratosi antistatario;

- Avverso la citata decisione del Tribunale di Trani, il Comune di Andria proponeva formale giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari (procedimento iscritto al n. 710/2024 R.G.). Tale gravame era finalizzato a ottenere la riforma del provvedimento di primo grado e la conseguente revoca del titolo monitorio. Il giudizio di secondo grado risulta tuttora pendente e in itinere, con udienza fissata per la data del 26 giugno 2026;
- In data 14.01.2025, stante il possesso di un titolo definitivamente esecutivo, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, per conto dell'Avv. Claudio RUGGIERO, notificava al Comune di Andria formale Atto di Pignoramento presso Terzi (depositato presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente);
- Tale atto, acquisito al protocollo dell'Ente e successivamente trasmesso in data 25.02.2025 al Settore Polizia Locale e Protezione Civile (nota prot. 21832/2025), avviava la fase di esecuzione forzata per il recupero delle spettanze professionali derivanti dalle già citate deliberazioni di Giunta n. 115/2011 e n. 278/2011.
- Orbene, la notifica del pignoramento, fondata sulla definitiva esecutività del titolo nelle more del giudizio di gravame, pone l'Amministrazione in una condizione di imminente esborso coattivo, con il conseguente rischio di ulteriore aggravio di spese di esecuzione, oneri di procedura e interessi moratori;
- A fronte di tale criticità, in data 05.03.2025, con nota prot. 25061/2025, il Settore Polizia Locale avviava una puntuale attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione dell'*iter* fattuale-giuridico della vicenda, richiedendo al Servizio Avvocatura la trasmissione della documentazione processuale integrale (*id est* Decreto Ingiuntivo, Atto di Opposizione, Sentenza di I grado e Ricorso in Appello). Tale attività, integrata dai successivi solleciti del 18.03.2025 (prot. n. 29866) e del 10.07.2025 (prot. n. 73885), risultava necessaria e propedeutica alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e alla valutazione della convenienza economica di una soluzione transattiva;
- In data 09.07.2025, l'Ufficio Avvocatura assegnava al Settore Polizia Locale l'atto di Precetto (già registrato al prot. n. 39282 del 26.04.2024), notificato dall'Avv. Domenico PEZZOLLA;
- Successivamente, in data 14.08.2025, con nota prot. 83222/2025 avente ad oggetto "*Ricognizione della situazione debitoria dell'ente nei confronti dell'avv. Claudio RUGGIERO*", il Servizio Avvocatura Civica evidenziava l'opportunità di definire in contraddittorio con la controparte le iniziative da intraprendere, in ragione della pendenza del giudizio di gravame e del rischio di esecuzione forzata;
- In riscontro a tale indicazione, veniva programmato un tavolo tecnico con gli odierni creditori, formalizzato con nota a firma congiunta dell'Avvocato dell'Ente e del Dirigente Comandante della Polizia Locale (prot. n. 94635/2025), al fine di dirimere le criticità pendenti e valutare la sostenibilità di una proposta transattiva;
- In data 06.10.2025, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, sito nel Palazzo di Città, si teneva l'incontro tra le parti finalizzato all'approfondimento ed eventuale risoluzione stragiudiziale della vertenza. A seguito di tale confronto, con nota prot. 100356/2025 del 07.10.2025, intitolata "*Posizione in sospeso Avv. RUGGIERO Claudio / Città di Andria*", le controparti formulavano formale proposta transattiva, dichiarandosi disponibili a conciliare la lite ai seguenti patti e condizioni:
  - *"Pagamento integrale della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.);*
  - *Riconoscimento delle spese professionali relative al giudizio di merito di primo grado;*
  - *Concordazione dei termini e delle modalità di adempimento;*

- *Rinuncia espressa e solenne da parte dell'Avv. RUGGIERO a tutte le spese professionali già anticipate e agli onorari maturandi per i n. 37 giudizi di appello incardinati dinanzi al Tribunale;*
  - *Rinuncia definitiva al rimborso delle somme corrisposte all'Avv. Rosanna Buongiorno in qualità di domiciliataria”.*
- In data 30.10.2025, con nota prot. 110513/2025, l'Amministrazione richiedeva formalmente alla controparte la produzione di ulteriore documentazione integrativa — segnatamente pareri di congruità ed elenchi analitici dei numeri di Ruolo Generale — necessaria a comprovare l'effettività delle prestazioni rese e a ricostruire compiutamente l'iter storico del credito;
  - A seguito di nota interlocutoria del 03.11.2025 (prot. 112123/2025), l'Avv. Domenico PEZZOLLA trasmetteva, in data 12.11.2025, la documentazione richiesta, ivi compresi il parere di congruità del COA e il dettaglio analitico dei 423 giudizi gestiti. Subito dopo, veniva inoltrata la nota spese definitiva (prot. 115335 del 12.11.2025) per la chiusura transattiva della vertenza, che quantificava l'esborso onnicomprensivo, a totale soddisfo di ogni pretesa, in **€ 99.476,34** in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO e in **€ 9.599,34** in favore dell'Avv. Domenico PEZZOLLA (per le competenze legali di primo grado e della procedura monitoria) ;
  - In data 13.11.2025, con nota prot. 115954/2025, intitolata “*Richiesta di parere sulla proposta di definizione transattiva. Vertenza Avv. Claudio RUGGIERO vs Comune di Andria (Appello R.G. n. 3758/2022). Art. 2, comma 4, punti III e VII e art. 27 e 28 Regolamento Avvocatura Civica*”, il Settore “*Polizia Locale e Protezione Civile*” chiedeva formalmente al Servizio Autonomo Avvocatura il prescritto parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva della vertenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, punti III e VII, e degli artt. 27 e 28 del Regolamento dell'Avvocatura Civica. La richiesta era finalizzata ad acquisire una valutazione tecnica circa la convenienza e l'opportunità di addivenire a una composizione bonaria integrale della lite, ponendo le condizioni rassegnate dalla controparte in comparazione con i rischi processuali, i costi e l'aleatorietà intrinseca alla prosecuzione del giudizio di appello attualmente pendente;
  - In data 13 novembre 2025, con nota prot. 83222/2025, il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura esprimeva le proprie valutazioni preliminari sulla vertenza, evidenziando la coesistenza di un titolo esecutivo (Decreto Ingiuntivo n. 796/2022, confermato con ordinanza del 23.11.2023) e di un giudizio di appello pendente (R.G. n. 710/2024). L'Avvocatura rilevava come la prestazione professionale fosse stata effettivamente resa e cristallizzata dal parere di congruità del COA di Brindisi, costituendo un oggettivo arricchimento per l'Ente. Sotto il profilo del merito, il parere chiariva che l'obbligo al pagamento in capo al Comune derivava dall'inadempimento della società appaltatrice (originaria delegata al pagamento) e dalla sua successiva messa in liquidazione, rendendo l'Amministrazione, quale beneficiaria del servizio, il soggetto tenuto a soddisfare il credito. Tuttavia, l'Ufficio sospendeva temporaneamente il giudizio di convenienza sulla proposta transattiva, richiedendo ulteriori chiarimenti sulla monetizzazione dei vantaggi per l'Ente e sulla natura onnicomprensiva delle somme offerte, con particolare riferimento all'inclusione o meno degli interessi maturati;
  - In data 14 novembre 2025, con nota prot. 117021/2025, il Dirigente del Settore Polizia Locale, facendo seguito alle interlocuzioni intercorse e alle note trasmesse in data 12.11.2025, riscontrava formalmente le proposte transattive della controparte. Nella nota, indirizzata all'Avv. Domenico PEZZOLLA, si ribadiva la necessità di adeguare la proposta ai criteri di valutazione espressi dall'Avvocatura Civica ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento interno. L'Amministrazione richiedeva con urgenza l'integrazione della proposta mediante una

quantificazione dettagliata e la monetizzazione dei vantaggi per l'Ente. Nello specifico, veniva sollecitata la produzione di un prospetto contabile che chiarisse se le somme richieste fossero comprensive o meno degli interessi e che esplicitasse il valore economico delle rinunce effettuate dal creditore. Tale adempimento veniva indicato come presupposto indispensabile per consentire all'Avvocatura il rilascio del parere di congruità, prodromico alla definitiva approvazione dell'accordo con Deliberazione di Giunta Comunale;

- In data 19.11.2025, con nota prot. 119130/2025, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 14.11.2025, trasmetteva il prospetto definitivo per la risoluzione transattiva della vertenza. La nota specificava che la somma complessiva di **€ 99.476,34** in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO era comprensiva della sorte capitale (€ 92.144,12), delle spese di registrazione dell'ordinanza (€ 547,63) e degli interessi calcolati dal 12.06.2022 al 31.08.2024 (€ 6.784,59), con espressa rinuncia agli interessi maturati successivamente a tale data. Venivano altresì confermate le competenze in favore dell'Avv. PEZZOLLA per il giudizio di merito e la fase monitoria, pari a **€ 9.599,34**. Sotto il profilo della convenienza economica, il professionista provvedeva alla puntuale monetizzazione dei vantaggi per l'Ente derivanti dalle rinunce della parte creditrice. Nello specifico, l'Avv. RUGGIERO rinunciava formalmente a complessivi € 19.635,50, somma così ripartita: € 12.635,50 per onorari minimi, contributi unificati e diritti già anticipati relativi a n. 37 giudizi di appello; € 5.000,00 (stima prudenziale) per l'onorario maturando nel giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari; € 2.000,00 per le somme corrisposte alla domiciliataria Avv. Rosanna Buongiorno. Tale quantificazione documentava l'abbattimento dei costi di lite e degli oneri accessori, soddisfacendo le condizioni richieste per il rilascio del parere di congruità;
- In data 20.11.2025, con nota prot. 119947/2025, il Dirigente Comandante della Polizia Locale trasmetteva l'integrazione documentale al Servizio Autonomo Avvocatura, facendo seguito alla precedente corrispondenza (nota prot. 116352 del 13.11.2025) con cui era stata sospesa la valutazione sulla congruità della proposta transattiva. Nella nota veniva allegato il riscontro del procuratore di controparte (nota prot. 119130/2025), ritenuto idoneo a chiarire e quantificare in modo definitivo i termini dell'accordo, con un esborso totale fissato in € 99.476,34 per l'Avv. RUGGIERO (comprensivo di capitale, interessi cristallizzati al 31.08.2024 e spese) e € 9.599,34 per l'Avv. PEZZOLLA. Si evidenziava, altresì, come la controparte avesse espressamente monetizzato il valore delle rinunce, garantendo all'Ente un beneficio economico complessivo pari a € 19.635,50. Tale risparmio derivava dall'abbandono delle pretese relative a contributi unificati (€ 2.386,50), diritti (€ 999,00) e onorari minimi (€ 9.250,00) per n. 37 giudizi di appello, oltre alla rinuncia agli onorari per il gravame pendente presso la Corte di Appello di Bari (€ 5.000,00) e al rimborso per il domiciliatario (€ 2.000,00). Alla luce di tali elementi, il Settore Polizia Locale richiedeva formalmente all'Avvocatura lo scioglimento delle riserve e l'emissione del parere di competenza, ribadendo il carattere di urgenza dell'adempimento in quanto propedeutico alla Deliberazione di Giunta Comunale e alla successiva procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- In data 07.02.2026, constatato il mancato riscontro alla predetta istanza, il Comandante della Polizia Locale inoltrava un sollecito (prot. n. 15846/2026) al Servizio Autonomo Avvocatura;
- In data 10.02.2026, con nota prot. 17083/2026, il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura rassegnava il proprio parere favorevole alla definizione transattiva della vertenza. L'Ufficio Legale motivava tale determinazione sulla scorta di plurime argomentazioni di diritto e di fatto:

- Sotto il profilo della legittimità, si rilevava come il rapporto professionale fosse validamente perfezionato, essendo la forma scritta *ad substantiam* soddisfatta dal rilascio della procura alle liti e dal successivo esercizio della rappresentanza giudiziale;
- Sotto il profilo processuale, l'Avvocatura evidenziava l'opportunità di neutralizzare ogni azione esecutiva o di recupero coattivo (quale il pignoramento già notificato in data 14 gennaio 2025), stante la presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo non sospeso.
- Sotto il profilo economico, veniva accertata la coerenza dei termini dell'intesa con gli indirizzi vigenti in funzione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (P.R.F.P.).

In ordine alla procedura amministrativa, il parere dell'Avvocatura forniva una precisa indicazione metodologica, precisando che l'atto transattivo — avente natura giudiziale — avrebbe dovuto essere redatto secondo il modello approvato con deliberazione commissariale. Veniva, inoltre, chiarito che la competenza all'approvazione non spettava alla Giunta Comunale, bensì al Consiglio Comunale, in occasione del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio necessario per il finanziamento dell'accordo;

- In data 25.02.2026, con nota prot. 24434/2026, il Dirigente Comandante della Polizia Locale, nel solco delle intese già formalmente delineate e ai fini della definitiva regolarizzazione della posizione debitoria, invitava formalmente l'Avv. Domenico PEZZOLLA a trasmettere con sollecitudine l'avviso di parcella (avviso di parcella). Tale adempimento veniva indicato come imprescindibile per istruire correttamente la pratica amministrativo-contabile e garantire la necessaria copertura finanziaria all'interno delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- In data 28.02.2026, con nota prot. 25653/2026, l'Avv. Domenico PEZZOLLA, riscontrando la richiesta del Settore Polizia Locale del precedente 25 febbraio, trasmetteva formalmente l'avviso di parcella necessarie per la regolarizzazione contabile. Nello specifico, venivano prodotti l'avviso di parcella n. 2/A del 24.02.2026 relativo alle spettanze dell'Avv. Claudio RUGGIERO, pari ad **€. 123.181,48** di cui **€. 105.543,73** quale netto da pagare ed **€. 17.637,75** a titolo di ritenuta di acconto, e il preavviso di parcella del 27.02.2026 per le competenze professionali maturate dallo stesso Avv. PEZZOLLA, pari ad **€. 9.679,34**. Tale invio documentale completava l'istruttoria necessaria per la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre all'organo consiliare;
- A seguito della verifica analitica condotta dal Settore Polizia Locale e delle precisazioni intercorse, l'Amministrazione procedeva alla rideterminazione della pretesa creditoria dell'Avv. Domenico PEZZOLLA, espungendo la somma di € 80,00 (reclamata a titolo: *bolli società concessionarie*) in quanto non ripetibile nei confronti dell'Ente. Per l'effetto, veniva ristabilita l'originaria pretesa creditoria pari a complessivi **€ 9.599,34**, così come già invocata e cristallizzata nelle precedenti note prot. nn. 115954/2025 del 13.11.2025 e 119130 del 19.11.2025 confermando tale importo quale limite massimo per il riconoscimento del debito e la successiva liquidazione;
- Tale quadratura contabile garantisce la perfetta corrispondenza tra le risultanze istruttorie e la proposta transattiva finale, assicurando la copertura integrale degli oneri professionali spettanti per le fasi di giudizio effettivamente svolte

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- Il debitore Comune DI ANDRIA è stato beneficiario delle prestazioni professionali dell'Avv. Claudio RUGGIERO nell'attività di rappresentanza e difesa processuale dell'Ente nei giudizi incardinati avverso i verbali di contestazione elevati mediante sistemi di rilevamento automatico tipologia "TRAFFIPHOT III SR" e "PHOTORED F 17", regolarmente installati nel territorio comunale;
- Il creditore avv. Claudio RUGGIERO vantava, nei confronti del debitore, un credito cristallizzato nel Decreto Ingiuntivo n. 796/2022 (Tribunale di Trani), la cui definitività è alla base dell'azione esecutiva intrapresa con atto di pignoramento presso terzi e del giudizio di merito n. 3758/2022 (Tribunale di Trani), vertenze che la presente transazione intende definire integralmente;
- Il creditore avv. Domenico PEZZOLLA, in qualità di difensore dell'Avv. RUGGIERO nel suddetto procedimento monitorio e nel successivo giudizio di merito di primo grado, vantava nei confronti dell'Ente le competenze professionali liquidate dal Tribunale di Trani nel medesimo titolo (D.I. n. 796/2022) e nell'ordinanza di rigetto dell'opposizione, integrando una posizione creditoria accessoria e inscindibile dalla vertenza principale, parimenti oggetto di regolarizzazione contabile mediante la presente transazione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Comune di Andria, con deliberazione di C.C. n. 38/2018, ha deliberato il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (P.R.F.P.) ex art. 243 bis TUEL, successivamente rimodulato con delibera n. 7/2021;
- il citato Piano prevede espressamente la necessità di transigere le posizioni debitorie pendenti per renderle compatibili con la durata e la sostenibilità finanziaria dell'Ente;
- la situazione debitoria in oggetto rientra appieno nella categoria delle posizioni da transigere per ridurre la massa passiva e neutralizzare il contenzioso pendente (Appello R.G. n. 710/2024 e pignoramento del 14.01.2025);
- l'Avvocatura Comunale, con parere prot. n. 17083/2026, ha espresso valutazione favorevole alla definizione transattiva della vertenza;

#### **DATO ATTO CHE**

- L'Ente intende transigere in via definitiva l'odierna debitoria riconoscendo alle parti creditrici le pretese proposte di:
  - per l'Avv. RUGGIERO: € 123.181,48 di cui € 105.543,73 quale netto da pagare ed € 17.637,75 a titolo di ritenuta di acconto;
  - per l'Avv. PEZZOLLA: € 9.599,34;
- Tale proposta comporta per l'Ente una rinuncia/risparmio monetizzato di € 19.635,50, derivante dall'abbandono delle pretese su onorari e spese di n. 37 giudizi di appello e del gravame pendente presso la Corte di Appello di Bari;
- Il creditore ha accettato la cristallizzazione degli interessi alla data del 31.08.2024, rinunciando espressamente al maturato successivo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1.** Quanto premesso e considerato è parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di accordo.

**ART. 2.** Le parti concordano che il credito complessivo da saldare, per le causali in premessa, è pari alla somma di € 132.780,82, così ripartita:

– in favore dell'Avv. Claudio RUGGIERO

IMPONIBILE	€ 88.188,75
CASSA 4%	€ 3.527,55
TOTALE IMP.	€ 91.716,30
IVA 22%	€ 20.177,59
SPESE ESCLUSE ART. 15	€ 11.287,59
TOTALE A	€ 123.181,48
RITENUTA DI ACCONTO	€ 17.637,75
NETTO ALL'AVVOCATO	€ 105.543,73

– in favore dell'Avv. Domenico PEZZOLLA

COMPENSO PROFESS.	€ 2.959,96
ATTO DI PRECETTO	€ 508,30
ATTO DI PIGNORAMENTO	€ 236,00
CAUSA TRIBUNALE TRANI	€ 5.895,08
TOTALE B	€ 9.599,34

**ART. 3.** Il Comune di Andria si obbliga a liquidare la somma di cui all'Art. 2 entro e non oltre 90 giorni dall'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il Comune si impegna a sottoporre la proposta di riconoscimento al Consiglio Comunale entro la prima seduta utile.

**ART. 4.** L'Avv. Claudio RUGGIERO e l'Avv. Domenico PEZZOLLA, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano espressamente:

- Al prosieguo del giudizio di appello R.G. n. 710/2024;
- All'azione esecutiva intrapresa con pignoramento del 14.01.2025, impegnandosi alla formale rinuncia agli atti della procedura;
- A ogni ulteriore somma per interessi moratori maturati dopo il 31.08.2024, rivalutazione, onorari di domiciliataria e spese documentate per i giudizi di appello, per un valore di rinuncia pari a € 19.635,50;
- A qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi;

**ART. 5.** Il pagamento delle somme di cui all'Art. 2 avrà effetto novativo e liberatorio. I creditori rilasciano, condizionatamente all'effettivo incasso, ampia quietanza liberatoria a saldo, dichiarando di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Andria per i titoli dedotti in premessa;

**ART. 6.** Le parti stabiliscono che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'efficacia è altresì condizionata al rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, in coerenza con le prescrizioni del vigente Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dell'Ente. Nelle more del perfezionamento dell'iter deliberativo sopra richiamato, da ultimarsi non oltre il termine perentorio essenziale e risolutivo di giorni 60 dalla sottoscrizione del presente accordo, i Creditori si impegnano a non intraprendere né proseguire alcuna azione esecutiva o di ottemperanza fondata sui titoli citati in premessa.

**ART. 7.** Eventualmente le spese di registrazione della sentenza di primo grado gravano esclusivamente in capo all'Ente municipale.

---

I Creditori

Per L'Amministrazione Comunale

---

---

---

## Collegio dei Revisori dei Conti

### IL COLLEGIO


- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/03/2026, avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE, PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEGLI AVVOCATI CLAUDIO RUGGIERO E DOMENICO PEZZOLLA VS/COMUNE DI ANDRIA A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO (RIF. GIUDIZIO □. 3758/2022 R.G. DEL TRIBUNALE DI TRANI E APPELLO N. 710/2024 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI) - APPROVAZIONE E DETERMINAZIONI”, corredata dai relativi allegati tecnici;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e provvedimenti giurisdizionali equiparati;

ESAMINATA la documentazione giustificativa allegata alla proposta, costituita, tra gli altri, da:

- Ordinanza del Tribunale di Trani del 17/11/2023 nel giudizio di opposizione n. 3758/2022 R.G.;
- Atto di precetto notificato dall'Avv. Domenico Pezzolla in data 26/04/2024 (Prot. n. 0039282/2024);
- Schema di atto di definizione transattiva del 26/03/2026 tra il Comune di Andria e i creditori Avv. Claudio Ruggiero e Avv. Domenico Pezzolla;
- Relazione del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Dott. Francesco Capogna, che ricostruisce l'iter fattuale e giuridico della posizione debitoria;

- CONSIDERATO che:
  - il debito trae origine dagli incarichi professionali conferiti all'Avv. Claudio Ruggiero con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 115/2011 e n. 278/2011 per la difesa dell'Ente nei ricorsi avverso i verbali di contestazione ex art. 146, comma 3, C.d.S. (infrazioni semaforiche);
  - a seguito della soccombenza dell'Ente e delle successive azioni esecutive, le parti sono giunte ad una definizione transattiva per prevenire ulteriori aggravii di spese;
  - l'importo complessivo del debito da riconoscere è pari a € 132.780,82, così ripartito:
    - € 123.181,48 in favore dell'Avv. Claudio Ruggiero (di cui € 105.543,73 come netto e € 17.637,75 per ritenuta d'acconto);
    - € 9.599,34 in favore dell'Avv. Domenico Pezzolla, a seguito della rideterminazione della pretesa creditoria originaria;



## Collegio dei Revisori dei Conti

- CONSIDERATO, altresì, che la copertura finanziaria per l'importo complessivo è garantita al Capitolo 126008 "*Debiti fuori bilancio – Polizia Municipale*" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
  - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Francesco Capogna, in data 26/03/2026;
  - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, in data 26/03/2026;
- tutto ciò premesso e considerato,

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla posizione debitoria verso gli Avvocati Claudio Ruggiero e Domenico Pezzolla, per un importo totale di € 132.780,82.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 27 marzo 2026

*Il Collegio dei Revisori dei Conti*

*dr. Ezio Filippo Castoldi*

*dott.ssa Elisabetta Cipolloni*